

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 15 Giugno 1972, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del Geom. SERGIO STANZANI,

tra

le Officine Meccaniche Fonderie BEZZI s.r.l., nella persona degli amministratori Sigg. GIANNI e GIULIANO BEZZI, assistiti dal Reg. DINO DAVALLI dipendente dalla Ditta suddetta, nonché dal Dott. RICCARDO REGGIANI, dell'Associazione Industriali di Modena

e

la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle persone dei Sigg. TABACCHI GILBERTO, LUPPI GINO e RICCHI LUCIANO, assistiti dai Sigg. GIAMPIETRO PAVESI della FIOM, GIANFRANCO MALAVOLTI della FIM e INCERTI MEDICI MARIO della UILM,

si è convenuto quanto segue: -

1 - A partire dal 1°/6/1972 i superminimi in atto per il personale operaio inferiori agli importi sottoindicati vengono elevati agli importi medesimi: -

2 ^a categoria	L. 90	orarie
3 ^a " "	75	" "
4 ^a " "	60	" "

Il criterio di cui sopra si intende operante anche nella ipotesi di nuove assunzioni.

2 - A decorrere dal 1/12/1972 il premio di produzione per il personale operaio attualmente fissato in L. 65 orarie viene elevato a L. 125 orarie.

Tale importo assorbirà fino a concorrenza di L. 60 orarie i superminimi in atto.

Contestualmente, detto premio sarà soggetto al ricalcolo nelle misure del 20% in connessione al raggiungimento dell'erario settimanale di 40 ore.

Dalla stessa data gli importi di superminimo indicati al 1° comma del precedente punto 1 si intendono così modificati: -

2 ^a categoria	L. 30	orarie
3 ^a categoria	L. 15	orarie
4 ^a categoria	L. zero	orarie.

3 - Dalle date del 1/6/1972 i Sigg. VACCHIANO FRANCESCO, VOLPE ALBERTO, BESUTTI ENRICO e MELLACINA ALVES vengono assegnati alla 3^a categoria operai.

4 - Le dotazioni di indumenti di lavoro attualmente praticate per gli addetti alle presse vengono attribuite anche agli operai normalmente addetti alla manutenzione delle presse.

5 - Per quanto concerne la retribuzione delle ore straordinarie, verrà mantenuta la situazione in atto sino al 30/11/1972. A decorrere dal 1°/12/1972 verrà invece integralmente ed esclusivamente applicata la normativa contrattuale in materia.

Quest'ultima normativa, peraltro, sarà applicata sin dal 1/6/1972 relativamente alle ipotesi previste dall'ultimo comma dello art. 12, parte operai, del C.C.N.L. 8/1/1970.

6 -Il presente accordo decorre dal 1/6/1972 e scadrà il 31/7/1973.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. LA C.M.F. BEZZI e r.l.

[Handwritten signatures for C.M.F. BEZZI e r.l.]

P. LA FION-FIM-UILM

[Handwritten signatures for FION-FIM-UILM]

P. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

[Handwritten signature for ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI]

P. LA RAPP. SIND. AZIENDALE

[Handwritten signatures for RAPP. SIND. AZIENDALE]

P. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O.



[Handwritten signature for Ufficio Prov. del Lavoro e della M.O.]

Archivio Storico Cisl Emilia
portaledellacontrattazione.it



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO O.M.F. BEZZI DEL 15/6/1972

Al fine di consentire al personale dipendente di sottoporsi a visite sanitarie e ad eventuali connessi interventi, verrà concesso ai singoli interessati, ad esclusione dei turnisti, indicati di volta in volta dalla R.S.A. un permesso che non comporterà decurtazione della retribuzione fino a concorrenza dell'importo massimo di n. 4 ore l'anno.

Per il godimento del trattamento di cui sopra, i dipendenti dovranno fornire all'Azienda idonea documentazione della avvenuta effettuazione delle visite sanitarie.

L'allontanamento dei singoli interessati dallo stabilimento dovrà in ogni caso essere articolato in modo da non arrecare intralcio alla produzione.

Verrà consentito a tecnici indicati dalla rappresentanza sindacale aziendale di accedere agli ambienti di lavoro al fine di rilevare la eventuale presenza ed entità di agenti nocivi.

L'accesso agli ambienti di lavoro verrà consentito sempreché dalle date di effettuazione della visita l'Azienda sia preavvertita con almeno 48 ore di anticipo e non dovrà comunque determinare intralci alla produzione.

I tecnici di cui sopra dovranno inoltre rilasciare preventivamente all'Azienda idonee garanzie di esonero da ogni responsabilità per incidenti o inconvenienti che dovessero verificarsi in occasione delle visite ed assumere impegno a mantenere assolutamente riservati i segreti relativi alle tecnologie e tecniche di produzione di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'accertamento.

Alle rilevazioni potrà presenziare, per il tempo strettamente necessario, un componente la R.S.A.

Le risultanze degli accertamenti di cui sopra saranno fatte pervenire in copia alla Direzione da parte delle R.S.A. e potranno formare oggetto di esame congiunto.

L'eventualità e le misure di un concorso da parte dell'Azienda al sostenimento delle spese inerenti gli accertamenti di cui sopra saranno di volta in volta valutate dalla stessa.

[Handwritten signature]
Luigi Bezzi

[Handwritten signature]
Stefano di Ylort

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA ALL'ACCORDO 15/6/1972 FONDERIA BEEZI

Al personale operaio verrà erogato un importo una tantum di L. 12.000,= (dodicimila) secondo il seguente scaglionamento: -

L. 6.000 all'atto delle ferie

L. 6.000 all'atto delle gratifiche natalizie.

L'importo suddetto è frazionabile in quote mensili di L. 2.000 per i mesi di Giugno e Novembre compresi in caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo suddetto.

Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si considerano mese intero. Vengono invece trascurate le frazioni inferiori.

Nessuna contestazione verrà sollevata in merito ai criteri adottati dall'azienda per quanto concerne il rapporto tra premio di produzione e compenso per riduzione orarie di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.



Archivio Storico Cisl Emilia Centro
portaledellacontrattazione.it

